



# UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PONTECORVO

RICORRENTE

R.G.

44

CRON.

11

Il Giudice di Pace

Letto il ricorso che precede con l'allegato provvedimento opposto, atteso che appare tempestivamente proposto;  
 visti gli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689;  
 visti gli artt. 98 e 99 della legge 30 dicembre 1999, n. 507;  
 rilevato che l'infrazione di che trattasi è stata contestata con ordinanza ingiunzione dell'U.T.G. - Prefettura di Frosinone;  
 che pertanto il soggetto passivo della proposta opposizione va individuato nella persona del Prefetto di Frosinone ai sensi della normativa vigente;  
 visto l'art. 144 cpv del c.p.c.;

F I S S A

l'udienza per la comparizione delle parti davanti a sé per il giorno **15 MAR. 2017**,  
 ore 9,00 e seguenti.

O R D I N A

all'Autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare nella Cancelleria di questo giudice almeno dieci giorni prima dell'udienza, gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione od alla notificazione della violazione.

Manda alla Cancelleria per la notificazione del ricorso e del presente decreto all'opponente ed all'Autorità opposta disponendone la trasmissione al n. di fax o all'indirizzo di posta elettronica, all'uopo espressamente indicati, anche al di fuori del circondario del Tribunale di Cassino ai sensi dell'art. 204-bis c. 3 del Codice della Strada; in difetto delle indicazioni sopra descritte, le notifiche saranno effettuate ai sensi dell'art. 22 commi 5 e 6 della legge 24 novembre 1981 n. 689.

Pontecorvo, li 08:05:2011

 Il Giudice di Pace  
 Avv. Antonio Di Zazzo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

5 MAR. 2011

**Il Cancelliere**  
**Antonio Di Zazzo**

Si notifichi a:

1		
2	SIG. PREFETTO DI FROSINONE	

PONTECORVO, Li - 5 MAR. 2011

IL CANCELLIERE

